



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, VERDE E PARCHI
SETTORE PARCHI E VERDE**

ALLEGATO D: SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE E LA
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE PUBBLICO DENOMINATA ""
PER IL PERIODO DAL.....AL.....**

TRA

il Comune di Genova, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente del Settore Parchi e Verde della Direzione Manutenzione Infrastrutture, Verde e Parchi, domiciliato, per la sua carica, in Genova, Via di Francia, 3 (di seguito denominato Comune)

E

La Società _____ (P.IVA _____) con sede legale in _____ cap. _____ – Via/P.zza _____, n.° _____ – rappresentata da _____ in qualità di _____;

PREMESSO

- che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 381 in data 24.10.2008, ha deciso di attivare, tramite la civica Direzione Servizi Tecnici – Settore Idrogeologico e Aziende, ora Direzione Manutenzione Infrastrutture, Verde e Parchi una ricerca, ad evidenza pubblica, di sponsorizzazioni da parte di soggetti pubblici e privati per la riqualificazione e la manutenzione di aree a verde pubblico di proprietà comunale ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Manutenzione Infrastrutture, Verde e Parchi - Settore Parchi e Verde n. 2013/15.3.0/___ del ____ è stato approvato il Programma di sponsorizzazione per la riqualificazione e la manutenzione di aree a verde pubblico di proprietà comunale relativamente agli anni 2013-2014-2015;

- che, a seguito dell'espletamento della suddetta ricerca ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997 ed ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo 163/2006, avviata in data _____, la Società/Impresa/altri soggetti _____ è risultata aggiudicataria della sponsorizzazione per l'area verde denominata _____, come da verbale di gara prot. n. _____ redatto in data _____ dalla civica Direzione Manutenzione Infrastrutture, Verde e Parchi - Settore Parchi e Verde;

- che la sponsorizzazione in argomento è stata assegnata con determinazione dirigenziale della Direzione Manutenzione Infrastrutture, Verde e Parchi - Settore Parchi e Verde n. 2013/15.3.0/___ in data _____;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto, finalità e responsabilità dello Sponsor

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione dell'intervento per la riqualificazione e manutenzione del verde dell'area denominata _____ in Genova per un periodo didodici/ventiquattro/trentasei mesi consecutivi.

3.1 - Lo Sponsor si impegna a finanziare, per l'importo complessivo di Euro _____ (IVA esclusa), la manutenzione dell'area verde dettagliata nella "documentazione tecnica", che verrà eseguita dal Comune.

(OPPURE)

3.2 - Lo Sponsor si impegna ad eseguire la fornitura di beni e/o le prestazioni di servizi, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione della manutenzione e/o riqualificazione. L'esecuzione della prestazione dovrà essere affidata ad imprese, qualificate, di cui al successivo art. 16, per l'equivalente importo complessivo di Euro _____ (IVA esclusa), secondo le modalità operative che il Comune ha individuato per la riqualificazione e manutenzione dell'area verde evidenziate nella "documentazione tecnica".

Articolo 3 - Documentazione Tecnica

La "documentazione tecnica" contrassegnata con la lettera A, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, comprende i documenti qui di seguito indicati:

1. Planimetria dell'area;
2. Fotografie;
3. Descrizione dell'area e delle lavorazioni;
4. Piano di manutenzione

Articolo 4 - Descrizione interventi e programma lavori

Le lavorazioni oggetto del presente contratto interessano la superficie dell'area individuata nella "planimetria dell'area" e si compongono delle attività descritte nel "piano di manutenzione" ricompresi entrambi nella "documentazione tecnica" (superficie area: mq. _____).

Articolo 5 - Pubblicizzazione della sponsorizzazione

Lo Sponsor può avvalersi della facoltà di divulgare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o uno o più cartelli informativi collocati in loco. Ogni cartello, a forma rettangolare, potrà avere una dimensione massima di cm 50 x 30. L'esposizione del cartello dovrà avvenire all'inizio dell'attività di riqualificazione e manutenzione.

Articolo 6 - Obblighi a carico del Comune

a) Il Comune di Genova è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull'area oggetto della riqualificazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Genova.

b) Il Comune per mezzo di propri responsabili tecnici, eseguirà i sopralluoghi per verificare l'effettivo inizio della prestazione e lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell'area, in base al "piano di manutenzione" ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell'adempimento.

(In caso di sponsorizzazione "finanziaria")

c) Il Comune, a fronte della regolare corresponsione da parte dello sponsor del finanziamento di cui al precedente art. 3.1, si impegna a provvedere agli interventi descritti al precedente art. 4 in modo puntuale e preciso come da "piano di manutenzione".

Articolo 7 - Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor, nel caso di sponsorizzazione finanziaria, è tenuto a versare l'importo corrispondente alla sponsorizzazione dell'area verde scelta, nei tempi stabiliti dal presente contratto.

Lo sponsor, nel caso di sponsorizzazione tramite la fornitura di beni e/o prestazione di servizi, è tenuto ad eseguire la prestazione (oppure) a fornire a terzi tutti i mezzi necessari alla corretta esecuzione delle opere, secondo il "piano di manutenzione" sottoscritto.

L'Amministrazione eseguirà il monitoraggio costante e la valutazione sull'andamento delle attività attraverso i tecnici del Settore Parchi e Verde, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti in sede di stipula contrattuale.

Articolo 8 - Oneri a carico del Comune

Gli oneri relativi alla fornitura idrica necessaria per l'irrigazione delle superfici a verde e ad eventuali nuovi allacciamenti nonché ogni manutenzione straordinaria relativa all'impianto restano a carico del Comune, facendo capo alle spese correnti dello stesso.

Articolo 9 - Oneri a carico dello Sponsor

La spesa per la realizzazione ed installazione del cartello informativo è a carico dello sponsor, secondo lo specifico allegato "B" del bando.

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.

Il presente contratto è assoggettato ad IVA; la registrazione dello stesso avviene in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 10 - Funzione di uso pubblico dell'area

Le aree oggetto d'intervento mantengono le funzioni ad uso pubblico previste dai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti.

Lo Sponsor deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi da parte di soggetti incaricati dal Comune, ivi comprese eventuali potature e/o abbattimenti a cura del Comune, di Aziende comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

Articolo 11 - Personale impiegato nel servizio

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare gli interventi previsti dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 12 - Durata del contratto e consegna dell'area.

La durata del presente contratto è di 12 (dodici), 24 (ventiquattro) oppure 36 (trentasei) mesi consecutivi a far data dalla "consegna" dell'area in argomento con l'assunzione da parte dello Sponsor degli oneri manutentivi.

Entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione della sponsorizzazione, il Comune disporrà un sopralluogo congiunto con lo Sponsor finalizzato alla consegna dell'area verde per l'assunzione da parte dello stesso degli oneri manutentivi. Tale sopralluogo verrà formalizzato con la stesura di "un verbale di consistenza in contraddittorio", sottoscritto dalla parti, al fine di accertare l'idoneità dell'area stessa.

È altresì stabilito che i lavori devono iniziare entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dell'area in argomento, contestuale alla stipula del contratto.

Articolo 13 - Obblighi e fatturazione

(in caso di sponsorizzazione "finanziaria")

Lo Sponsor si impegna a corrispondere, ad avvenuta registrazione del presente contratto, tramite versamento sul conto corrente di Tesoreria del Comune entro 15 (quindici) giorni naturali e successivi e continui dalla data di fatturazione da parte della civica Amministrazione, la somma preventivata per la sponsorizzazione indicata all'art. 2 – punto 2.1. Tale termine è da considerare termine "essenziale".

Entro 15 (quindici) giorni della predetta regolarizzazione contabile la Civica Amministrazione inizierà le previste operazioni di manutenzione e/o riqualificazione dell'area verde oggetto del presente contratto.

OPPURE

(in caso di fornitura di beni e/o servizi da parte dello Sponsor)

Il Comune, ad avvenuta registrazione del presente contratto e alla consegna dell'area verde allo Sponsor, emetterà regolare fattura per l'importo preventivato per la sponsorizzazione (importo soggetto ad IVA). Successivamente lo Sponsor emetterà fattura per l'importo corrispondente alla sponsorizzazione (importo soggetto ad IVA).

Articolo 14 - Politiche ambientali e regolamenti in materia

Ai sensi del D.Lgs. 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" lo Sponsor si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

In particolare lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti, di riduzione di smaltimento delle emissioni in atmosfera (protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.

Lo sponsor si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale del Verde approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 19/10/2010, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/03/2012 in vigore dal 20/03/2012 ed alle disposizioni delle vigenti norme urbanistiche e/o edilizie comunali.

Articolo 15 - Responsabilità nell'esecuzione della prestazione

(in caso di fornitura di beni e/o servizi da parte dello Sponsor)

a) E' a carico esclusivo dello Sponsor ogni provvedimento e cura per evitare il verificarsi di danni al verde o alle strutture, alle persone ed alle cose durante l'esecuzione del contratto.

Lo Sponsor, ferma restando la propria responsabilità diretta nei confronti del Comune e dei terzi, si impegna in ogni caso a tenere indenne il Comune di Genova da qualsiasi responsabilità civile e

penale in ordine allo svolgimento della sponsorizzazione, in particolare in relazione ai mezzi ed alle persone impiegate e riconducibili alle attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto, nonché a terzi estranei eventualmente coinvolti e/o danneggiati.

Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Genova da ogni richiesta di risarcimento dei danni.

b) I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati allo Sponsor che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Genova.

OPPURE

(In caso di sponsorizzazione "finanziaria")

a) E' a carico esclusivo dell'esecutore incaricato ogni provvedimento e cura per evitare il verificarsi di danni al verde o alle strutture, alle persone ed alle cose durante l'esecuzione del contratto.

L'esecutore incaricato dalla Civica Amministrazione, ferma restando la propria responsabilità diretta nei confronti del Comune e dei terzi, si impegna in ogni caso a tenere indenne il Comune di Genova da qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine allo svolgimento della sponsorizzazione, in particolare in relazione ai mezzi ed alle persone impiegate e riconducibili alle attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto, nonché a terzi estranei eventualmente coinvolti e/o danneggiati.

L'esecutore incaricato si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Genova da ogni richiesta di risarcimento dei danni.

b) I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati all'esecutore incaricato che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Genova.

Articolo 16 - Requisiti richiesti all'azienda Sponsor

Lo Sponsor (impresa/società), dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 comma 1 e qualificata ai sensi degli artt. 39, 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Chi esegue la prestazione dovrà essere qualificato ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 e seguenti del D. Lgs 163/2006 e dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla CCIAA, Elenco ATECO 2002, categoria 01.41 e/o Elenco ATECO 2007, categoria 01.6
- Comprovata esperienza nella manutenzione del verde, dimostrata tramite l'importo cumulativo delle fatture emesse nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando che deve risultare pari a quello della sponsorizzazione proposta e, comunque, non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).
- Qualificazione S.O.A. nella categoria OS 24 classe I
- Abilitazione all'esercizio delle professioni di Agronomo, Perito Agrario e/ o Agrotecnico.

Gli Uffici comunali si riservano di effettuare accertamenti, presso gli uffici competenti, in relazione al permanere del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 17 - Inadempienze e risoluzione del contratto.

(In caso di sponsorizzazione "finanziaria")

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- violazione, ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile del termine "essenziale" di giorni 15 (quindici) previsto per il versamento della somma di cui all'art. 13 del presente contratto;
- sopravvenuto venir meno in capo allo Sponsor oppure all'esecutore del servizio (nel caso di prestazione eseguita dal terzo) di uno o più requisiti che costituiscono causa di esclusione ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i.;
- interdizione, anche sopravvenuta, sulla base delle informative antimafia emesse dalla Prefettura nei confronti dell'aggiudicatario.

OPPURE

(in caso di fornitura di beni e/o servizi da parte dello Sponsor)

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese dello Sponsor aggiudicatario, qualora lo Sponsor non adempia alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- violazione del termine "essenziale", ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile, previsto per l'inizio della prestazione dall'art. 13, ultimo comma del presente contratto: è, infatti, stabilito che la prestazione del servizio deve iniziare entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dell'area verde, previa comunicazione da parte dell'impresa;

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'area e di richiederne la rifusione alla parte negligente, oltre al risarcimento dei danni.

La risoluzione del contratto non pregiudica comunque il diritto del Comune a richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dello Sponsor.

Art. 18 - Esecuzione in danno

E' facoltà dell'Amministrazione, nel caso in cui l'aggiudicatario (sponsor) ometta di eseguire anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Art. 19 - Recesso dal contratto

L'Amministrazione si può avvalere della facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto nei casi di seguito indicati:

a) in caso eccezionale e non preventivabile al momento della stipula, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi tali da modificare la destinazione d'uso dell'area oggetto del presente contratto, senza che lo Sponsor assegnatario possa richiedere indennizzi rispetto alle attività svolte e/o risarcimento di eventuali danni;

b) qualora lo Sponsor, per comprovate ragioni di forza maggiore non imputabili allo stesso, comunichi l'impossibilità di sostenere la prestazione in argomento, giustificando e comprovando la

propria inadempienza con motivazioni che lo sollevino da responsabilità proprie, l'Amministrazione avrà facoltà di recedere dal presente contratto e riprendere in carico l'area di cui trattasi.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività. Il Prestatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Articolo 22 - Condizioni e disposizioni generali di contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come "contratto di sponsorizzazione", con le relative conseguenze di ordine amministrativo e fiscale.

La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. Lo sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del C.C.

Articolo 23 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Articolo 24 - Controversie e Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in applicazione del presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connessa sarà tentata una soluzione in via conciliativa.

Nei casi in cui non è possibile definire la controversia in via transattiva, la stessa sarà deferita al giudice ordinario.

Foro competente è il Tribunale di Genova.

Art. 25 - Spese

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 Aprile 1986.

Allegati:

A) “Documentazione tecnica” - Elenco dettagliato contenente:

1. Planimetria dell'area;
2. Fotografie;
3. Descrizione dell'area e delle lavorazioni;
4. Piano di manutenzione;

Letto, approvato sottoscritto

Genova, li

per il Comune di Genova
Il Dirigente del Settore Parchi e Verde

(Arch. Ines Marasso)

per lo Sponsor

.....